



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

I SEZIONE CIVILE

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

A scioglimento della riserva che precede,

nella causa n. 2998/2015 RG, promossa da

██████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via ██████████ presso lo studio degli Avv.ti ██████████ ██████████ che la rappresentano e difendono in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo;

- Ricorrente

CONTRO

CREDIT SUISSE (ITALY) SPA (C.F. 12219440158), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Aspromonte n. 31, presso lo studio dell'avv. DI VECE BIAGIO, che la rappresenta e difende disgiuntamente agli avv.ti LORENZO DEL GIUDICE e FEDERICA MITTIGA, giusta procura in foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta

- Resistente

RIAL SRL (PI 00317970804), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via XXIV Maggio n. 7, presso lo studio dell'avv. PAOLA STEFANIA PASSAMANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti REMO DANOVI e MARIO BATTAGLIA, giusta procura in calce all'atto di intervento

- Interveniente e Terza Chiamata

PREMESSO

- che in data 20.09.2015 la ricorrente depositava l'atto introduttivo del giudizio, chiedendo la condanna di Credit Suisse (Italy) Spa a pagare la somma di € 124.595,23, oltre interessi ex art. 1284 c.c.;

- che in data 17.03.2016 si costituiva Credit Suisse (Italy) Spa, chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in subordine di essere autorizzata alla chiamata della terza Rial Srl affinché la manlevasse dalle somme che fosse stata eventualmente condannata a rifondere in favore della ricorrente;



- che in data 22.03.2016 interveniva volontariamente Rial Srl, associandosi alle difese della resistente e chiedendo il rigetto della domanda;
- che in data 08.09.2016 Rial srl si costituiva come terza chiamata, ribadendo la richiesta di rigetto della domanda formulata dalla ricorrente;
- che all'udienza del 21.09.2016 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.04.2017, assegnando alle parti termine per note controdeduttive e di replica;
- che all'udienza del 19.04.2017 la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI

Il ricorrente ha dedotto che:

- 1) Con atto di fideiussione n. 2012/14 del 15.05.2012 la resistente si era costituita fideiussore in favore della ricorrente sino alla concorrenza della somma di € 206.583,00 per tutti gli obblighi derivanti in capo a Rial Srl dal contratto di affitto di azienda stipulato in data 09.03.1979 (e successivamente integrato in data 19.06.1982, in data 28.06.1985 ed in data 12.02.1990) dalla [REDACTED] e da [REDACTED] Srl, poi divenuta Rial srl;
- 2) La fideiussione era stata rilasciata a prima richiesta con validità sino al 30.04.2015 e con l'impegno del garante a corrispondere quanto richiesto dal garantito entro 15 giorni dalla relativa richiesta;
- 3) Il fideiussore era stato escusso una prima volta parzialmente per la somma di € 81.987,77 con lettera del 25.03.2015, nella quale la ricorrente aveva anche preavvisato il fideiussore della futura escussione della restante somma garantita;
- 4) la Credit Suisse aveva quindi bonificato la somma richiesta senza nulla eccepire circa il preavviso di escussione;
- 5) In data 30.04.2015 l'hotel oggetto di affitto era stato restituito dalla Rial srl alla [REDACTED] srl ed in quell'occasione era stata constatata la mancanza di molti arredi in inventario, quantificati ex art. 2561 ult. co. c.c., sicchè prima della scadenza del termine del 30.05.2015 la ricorrente aveva richiesto alla Credit Suisse il pagamento della restante somma di € 124.595,23, che però veniva respinta dal fideiussore per tardività, essendo pervenuta solo in data 04.06.2015 e dunque oltre il termine fissato in contratto in 30 giorni successivi alla scadenza del 30.04.2015;
- 6) La richiesta non era da considerare tardiva, sia in quanto in realtà la richiesta di operatività della fideiussione era già contenuta nella lettera della prima escussione del 25.03.2015 sia in quanto la richiesta di escussione della restante somma era stata formulata tempestivamente con l'invio in data 29.05.2015 della raccomandata poi pervenuta al Credit Suisse in data 04.06.2015, dovendosi dare rilievo all'invio e non alla ricezione.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità del rifiuto opposto dal fideiussore e la sua condanna al pagamento della somma di € 124.595,23 oltre interessi.



La Credit Suisse Italy Spa nella comparsa di costituzione e risposta ha replicato che la richiesta di operatività della fideiussione per la somma di € 124.595,23 era da considerarsi tardiva per intervenuta decadenza, posto che il contratto prevedeva espressamente che nel termine di 30 giorni dalla scadenza la richiesta doveva pervenire al fideiussore e non essere semplicemente stata inviata; era quindi un atto recettizio ex art. 1334 c.c..

Né poteva attribuirsi valore in tal senso alla lettera del 25.03.2015, contenente un preavviso di escussione, sia in quanto trattavasi di atto diverso dall'effettiva escussione sia in quanto in detta lettera non erano nemmeno stati indicati gli importi richiesti né i relativi motivi sia infine in quanto il preavviso non poteva essere collegato alla successiva lettera del 29.05.2015, che si riferiva a danni manifestatisi dopo la lettera del 25.03.2015 ed accertati ben un mese dopo.

Inoltre comunque il danno da fermo azienda del mese di maggio 2015 non era coperto dalla garanzia, che era scaduta il 30.04.2015. Altresì anche gli ulteriori danni non rientravano in garanzia, posto che la fideiussione era stata rilasciata solo per inadempimenti afferenti le clausole richiamate dall'art. 9 del contratto di affitto di azienda (artt. 5, 7, 13 e 25), con esclusione quindi dei danni dati dalla differenza tra le consistenze di inventario di inizio e fine affitto, peraltro non certi nella loro esistenza ma anzi controversi tra le parti ed inoltre non provati.

Ha chiesto il rigetto della domanda ed in caso di accoglimento ha chiesto la manleva da parte della Rial Srl.

Con atto di intervento *ad adiuvandum* si è costituita Rial srl, rilevando anch'essa la tardività dell'escussione della garanzia, l'inoperatività della fideiussione per gli inadempimenti lamentati nonché l'inesistenza stessa di detti inadempimenti. Si è associata quindi alle difese della resistente ed ha chiesto il rigetto della domanda.

Ha adottato poi le stesse difese anche nella successiva comparsa depositata come terza chiamata.

Nelle note controdeduttive, depositate il 09.03.2017, la ricorrente ha replicato che già con la lettera del 25.03.2015 era stata richiesta l'operatività della fideiussione, rimandandosi ad un momento successivo solo la quantificazione dei danni che erano ancora in itinere e che si sono poi prodotti anche oltre il 30.04.2015. Dunque alcuna decadenza si era maturata.

Quanto all'eccezione inerente l'inoperatività della garanzia per gli inadempimenti lamentati ha evidenziato che a pag. 2 del contratto di fideiussione era stato previsto che il garante avrebbe risposto di tutti gli obblighi comunque derivati dal contratto, con conseguente estensione della garanzia ben oltre le sole clausole degli artt. 5, 7, 13 e 25 e che peraltro l'art. 25 richiamava tutte le clausole contrattuali attribuendo loro pari rilevanza, sicché la garanzia copriva il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento di qualsiasi clausola contrattuale.

Ha rilevato che il contratto di fideiussione conteneva la clausola del pagamento a semplice richiesta (*solve et repete*) e quindi la banca non poteva eccepire la mancata prova del diritto all'indennizzo di cui alla richiesta di escussione per sottrarsi all'obbligo di pagare. Ha rilevato poi che la resistente non aveva contestato l'importo di € 1.347,95.

Ha ribadito quindi le proprie richieste ed ha chiesto altresì la condanna di Rial srl al pagamento della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 88 e 89 c.p.c. per avere ingiustificatamente prodotto in questo giudizio sub all. 25bis recensioni diffamatorie pubblicate da ignoti sul sito internet Tripadvisor, non aventi alcuna attinenza con il presente giudizio e fatte proprie dalla parte che le ha prodotte.

Nelle note di replica dell'11.04.2017 la Credit Suisse (Italy) Spa, oltre a ribadire le eccezioni e difese già formulate in comparsa, ha evidenziato che le clausole della fideiussione andavano interpretate nel loro complesso e quindi il richiamo generalizzato a qualsiasi obbligo contrattuale di pag. 2 della fideiussione andava letto in combinato



disposto con la prima pagina, ove vi era un richiamo specifico ai soli obblighi di cui all'art. 9 del contratto di affitto (artt. 5, 7, 13 e 25) né vi era motivo per estendere la garanzia oltre quanto richiesto dal garantito.

Inoltre scadendo la garanzia il 30.04.2015 di certo non erano coperti i danni ad essa successivi, ossia il fermo azienda del mese di maggio 2015. Non erano coperti dalla garanzia neanche gli ulteriori danni richiesti, non avendo valore il richiamo a tutte le clausole contrattuali contenuto nell'art. 25 del contratto di affitto di azienda, che fa riferimento ai danni conseguenti alla risoluzione e non certo a qualsiasi altro danno richiesto a prescindere dalla risoluzione del contratto ed anzi connesso alla sua esecuzione.

Ha preso atto che la controparte aveva riconosciuto che il contratto non poteva essere qualificato come contratto autonomo di garanzia e quindi era assolutamente legittimo che la banca sollevasse eccezioni afferenti l'esistenza del diritto di credito, attinenti il rapporto sostanziale, posto che la clausola del *solve et repete* atteneva al diverso aspetto delle modalità e della tempistica del pagamento.

Nelle note di replica, depositate il 12.04.2017, Rial Srl ha ribadito le proprie difese ed eccezioni e quanto alla domanda di condanna ex artt. 88 e 89 c.p.c. formulata da parte ricorrente replicava che le norme citate trovavano applicazione solo in caso di uso di espressioni offensive e sconvenienti e non nella diversa ipotesi di produzioni documentali asseritamente diffamatorie. Ha rilevato poi di non avere fatto propri i contenuti dei commenti rilasciati su Tripadvisor e che l'oggettività dei documenti prodotti era confermata dalla circostanza per cui anche la controparte aveva prodotto in allegato alle note finali altre recensioni pubblicate sullo stesso sito. In ordine all'attinenza dei documenti al presente giudizio ha evidenziato che la controparte stessa aveva fatto riferimento a danni arrecati alla sua immagine ed al marchio da parte di Rial srl nonché al giudizio in cui si era dibattuto di detti danni, sicché la Rial srl aveva ritenuto opportuno riprodurre in questo giudizio i documenti già prodotti nell'altro giudizio.

La domanda va *in toto* rigettata.

Il presente giudizio afferisce ad una fideiussione con clausola di escussione a prima richiesta (all. 3 fascicolo resistente), rilasciata da Credit Suisse Italy Spa in favore di [REDACTED] srl a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di affitto di azienda a carico della Rial srl (già Geal srl) stipulato da quest'ultima con la ricorrente e più volte modificato ed integrato (all.ti da 2 a 5 del ricorso).

In particolare la ricorrente ha già regolarmente escusso parte della somma garantita per l'importo di € 81.987,77 (fatto pacifico tra le parti), restando a suo dire creditrice della restante somma coperta dalla garanzia, pari ad € 124.595,23, per il cui pagamento agisce nel presente giudizio.

Appare dunque necessario preliminarmente esaminare il contenuto della fideiussione, da cui si evince anzitutto il periodo di validità della stessa, compreso tra la data dell'emissione (15.05.2012) ed il 30.04.2015. Ciò vuol dire che la garanzia copre tutte le somme dovute dalla società affittuaria all'affittante per l'indicato periodo, con esclusione dunque di somme maturate successivamente alla data del 30.04.2015. E' altresì previsto un termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla scadenza della garanzia (e dunque a sua volta scadente il 30.05.2015) per far pervenire al fideiussore la richiesta di operatività della polizza, scaduto il quale la stessa sarebbe divenuta inefficace.



Riepilogando quindi la garanzia operava fino al 30.04.2015 e poteva essere escussa entro il 30.05.2015: la richiesta di escussione doveva pervenire al destinatario entro la data indicata, il che significa che detto atto unilaterale ha natura recettizia e dunque soggiace alla disciplina di cui all'art. 1334 c.c., che subordina l'efficacia di tale tipologia di atti all'avvenuta loro conoscenza da parte del destinatario.

Ciò posto, è circostanza pacifica che la ricorrente abbia inviato la lettera contenente la richiesta di operatività della garanzia il 29.05.2015, ma che essa sia pervenuta alla resistente solo in data 04.06.2015. Va dunque indagato se debba darsi rilievo, ai fini della tempestività della richiesta, al momento dell'invio ovvero al momento della ricezione.

Orbene si verte in un'ipotesi di decadenza sostanziale dal diritto del garantito di escutere la garanzia fideiussoria per la somma residua non corrisposta: nel contratto di fideiussione le parti hanno espressamente pattuito che nel termine di 30 giorni dalla scadenza della garanzia la richiesta di operatività sarebbe dovuta "pervenire" al fideiussore, così ancorando *expressis verbis* l'efficacia della richiesta alla sua ricezione, con esplicita esclusione di effetti anticipati al mero invio.

Deve dunque ritenersi che la richiesta del 29.05.2015, pervenuta alla Credit Suisse Italy spa il 04.06.2015, sia tardiva e che conseguentemente sia maturata la decadenza prevista in contratto.

Si evidenzia sul punto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 8830/2010, dopo avere ripercorso l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di decadenza legata ad atti recettizi sia in ambito processuale per le notificazioni sia in ambito extragiudiziale, giunge ad enunciare importanti principi chiarificatori.

Innanzitutto afferma che la regola generale della scissione degli effetti delle notificazioni per notificante e notificato deve essere estesa anche agli atti stragiudiziali recettizi sottoposti a termini decadenziali, posto che non può attribuirsi al dichiarante la responsabilità di adempimenti affidati a terzi (come nel caso di utilizzo del servizio postale che faccia pervenire la comunicazione oltre il termine fissato contrattualmente o dalla legge).

La Cassazione precisa però che detta regola generale subisce delle eccezioni nei casi in cui la legge o una clausola contrattuale ancorino espressamente gli effetti della dichiarazione alla sua ricezione da parte del destinatario, come avviene ad esempio nel caso dell'accettazione della proposta ex art. 1326 co. 2 c.c. o nel caso della revoca della proposta contrattuale ex art. 1328 c.c.: *"L'enunciazione di tale principio anche nella giurisprudenza - non è poi disgiunta dall'esigenza sistematica di definirne l'operatività in relazione alle diverse fattispecie, specialmente nella materia contrattuale. Si è dunque precisato che la stessa legge, come anche la singola clausola contrattuale, talvolta riconduce tutti gli effetti della dichiarazione recettizia al momento in cui essa perviene al destinatario, così escludendo effetti interinali, o preliminari, per l'impedimento della decadenza, in ragione della coincidenza della conoscenza del destinatario con il momento della formazione del consenso.*

Specificamente, la necessità della ricezione è stata ritenuta in relazione al termine per l'accettazione della proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 comma 2 c.c. come anche per la revoca della proposta contrattuale (cfr. Cass. 17 marzo 1995, n. 3099; 16 maggio 2000, n. 6323), nonché per la prelazione e il riscatto agrario da parte dell'affittuario, ai sensi della L. 26.05.1965 n. 590, art. 8 (cfr. Cass. 13 febbraio 1997, n. 1331), e il riscatto di alloggio di edilizia residenziale pubblica (cfr. Cass. 8 novembre 2007, n. 23301). La medesima necessità di ricezione è stata ravvisata per ipotesi di disdetta del contratto in cui la legge, o specifiche clausole contrattuali,



attribuiscono alla comunicazione dell'atto una funzione di preavviso (cfr. Cass. 28 settembre 1998, n. 9696 e Cass. 2 aprile 2009, n. 8006, in materia di locazione; Cass. 14 gennaio 2005, n. 689, in materia di appalto). In generale, però, occorre precisare, l'esclusione degli effetti impeditivi della decadenza, nelle richiamate ipotesi, avviene sul piano della particolarità della fattispecie, ossia della espressa previsione - nella disposizione normativa o nella clausola contrattuale - della necessaria cognizione dell'atto da parte del destinatario, in relazione all'esigenza di tutela dell'affidamento di questo sulla permanenza di una situazione giuridica legittimamente acquisita, senza che ne risulti inficiata, perciò, la regola generale della rilevanza della dichiarazione ai fini dell'impedimento della decadenza."

E quindi: "Sotto il profilo sistematico, dunque, nelle ipotesi di ricezione prevista come necessaria, l'impedimento dell'effetto estintivo, o preclusivo, dipende, non dalla mera attività del titolare del diritto, ma dal prodursi degli effetti dell'esercizio del diritto nella sfera giuridica del controinteressato."; "Nondimeno il medesimo meccanismo è espressione di una esigenza generale, presente nel diritto vivente e confermata dalla Corte costituzionale, che attribuisce rilevanza al comportamento e alla responsabilità del soggetto onerato e che, tuttavia, può rilevare, non già ai fini di un riconoscimento automatico e indiscriminato, in qualunque ambito, di effetti impeditivi della decadenza connessi alla semplice esternazione della dichiarazione, bensì come criterio di massima per individuare nelle diverse fattispecie decadenziali il contenuto ragionevole - dell'onere specificamente imposto al soggetto e, in particolare, per cogliere, in determinati casi, le ragioni sistematiche della configurazione della conoscenza (o conoscibilità) dell'atto come costitutiva della fattispecie impeditiva della decadenza; in generale, infatti, la decadenza è impedita dal compimento di un atto tipico entro un termine determinato: se l'atto ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della produzione degli effetti tipici dell'atto, a meno che essa non sia prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, o negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva".

Ne discende che in linea generale nel caso in cui una decadenza sia legalmente o contrattualmente connessa al compimento di un atto unilaterale recettizio essa potrà compiersi solo nel caso in cui il termine fissato per il compimento dell'atto sia decorso al momento del suo invio, qualora la legge o la clausola contrattuale non prevedano espressamente che entro il termine decadenziale l'atto debba pervenire nella sfera giuridica del destinatario. In quest'ultima ipotesi, in deroga alla regola generale, è la stessa legge o la volontà delle parti ad ancorare l'effetto decadenziale alla ricezione dell'atto, sicché l'effetto estintivo non dipende dall'attività del mittente bensì dal prodursi degli effetti dell'esercizio del diritto nella sfera del destinatario.

Ebbene, nel caso di specie si verte proprio in quest'ultima ipotesi, in quanto le parti hanno vincolato gli effetti della richiesta di escussione alla sua ricezione da parte del garante.

Alla luce dei principi e delle argomentazioni esposti, pertanto, la richiesta pervenuta alla Credit Suisse Italy Spa il 04.06.2015 è da considerarsi intempestiva.

Né peraltro può darsi alcun valore alla lettera del 25.03.2015, nella quale è stata escussa parte della garanzia ed è stata riservata la richiesta della somma rimanente per danni ancora da quantificarsi.

Invero parte ricorrente vorrebbe attribuire a detta comunicazione il valore di un preavviso di escussione, così da poter considerare già assolto con essa l'onere di richiedere l'operatività della garanzia per la somma restante.

L'assunto non è condivisibile, in quanto contrattualmente non era contemplata l'ipotesi di un preavviso di escussione di una somma non ancora determinata nel suo ammontare né certa nel suo manifestarsi (visto che i danni si sono verificati successivamente a questa lettera) né di certo lo stesso è assimilabile alla vera e propria escussione.



In sostanza una valida richiesta di escussione può considerarsi solo quella che riguardi danni già prodottisi, quantificati con esattezza e con indicazione dei motivi della richiesta; mentre un generico preavviso di danni futuri ed incerti a nulla può valere.

Pertanto, va accolta l'eccezione sollevata dalla Credit Suisse in merito alla tardività della richiesta formulata dalla ricorrente, oramai decaduta *ex contractu* dalla possibilità di escutere la garanzia residua.

Va poi evidenziato che comunque i danni per cui è stata richiesta la garanzia per la somma di € 124.595,23 non sono coperti dalla fideiussione e quindi non sono dovuti, ad eccezione della sola somma richiesta ex art. 13 co. 1 del contratto (€ 1.347,95).

Infatti, quanto alla somma di € 96.477,52, relativa al danno da fermo azienda maturato nel mese di maggio 2015, è evidente che trattasi di danno prodottosi oltre il termine di validità della fideiussione (30.04.2015) e quindi necessariamente il garante non ne risponde.

Quanto agli ulteriori danni reclamati ai sensi dell'art. 2561 ult. co. c.c., si osserva che trattasi di danni che non rientrano in nessuna delle clausole del contratto di affitto per le quali è stata concessa la garanzia (artt. 5, 7, 13 e 25) e dunque la stessa non opera.

Invero parte ricorrente sostiene in merito che la resistente si sarebbe obbligata ad adempiere qualsiasi obbligazione nascente dal contratto di affitto di azienda, come previsto a pag. 2 della fideiussione e come deriverebbe altresì dall'art. 25 del contratto di affitto di azienda, che farebbe un generale richiamo a tutte le clausole del contratto di affitto.

Tale interpretazione delle clausole contrattuali non è accoglibile posto che, se è pur vero che tra la prima pagina della fideiussione e la seconda pagina vi è un'apparente contraddizione, laddove nella prima si limita la garanzia alle sole clausole richiamate dall'art. 9 del contratto di affitto di azienda mentre nella seconda pare esserci un'estensione della garanzia alla copertura di qualsiasi obbligazione nascente dal contratto principale, è anche vero che detto contrasto va risolto facendo applicazione delle regole esegetiche dettate dagli artt. 1362-1371 c.c.. La volontà delle parti è stata indubbiamente quella di limitare la garanzia alle sole clausole espressamente richiamate, in quanto nel contratto di affitto la Rial srl si era impegnata a stipulare un contratto di fideiussione per i soli inadempimenti relativi alle clausole richiamate dall'art. 9, articolo poi richiamato a sua volta nella premessa del contratto di garanzia. Nella parte finale della prima pagina della fideiussione la Credit Suisse Italy Spa si è costituita fideiussore per il puntuale adempimento da parte dell'affittuaria delle "obbligazioni contrattuali richiamate in premessa", con ciò circoscrivendo la garanzia alle clausole menzionate nell'art. 9 del contratto di affitto.

Nel periodo immediatamente successivo (inizio pag. 2) la banca dichiara di impegnarsi solidalmente con l'affittuaria ad adempiere a prima richiesta a tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Detto ultimo inciso va però interpretato congiuntamente al precedente ed al complesso dell'operazione contrattuale, tenendo conto della volontà dei contraenti e quindi il riferimento a qualsiasi obbligo derivante dal contratto deve intendersi come da riferire a qualsiasi obbligo nascente dalle sole clausole per cui è stata prestata la garanzia.

Né di certo può giustificarsi l'estensione della garanzia a qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a cagione del richiamo da parte di una delle clausole coperte dalla garanzia a tutte le clausole contrattuali, posto che l'art. 25 del contratto di affitto di azienda stabilisce soltanto che le clausole contrattuali hanno pari rilevanza e quindi



l'inadempimento di una qualsiasi di esse avrebbe potuto rappresentare causa di risoluzione del contratto. Pertanto la fideiussione doveva garantire eventuali danni da risoluzione del contratto derivata dalla violazione di una qualsiasi clausola contrattuale, ma non anche gli inadempimenti in sé considerati, se non agganciati alla risoluzione del contratto.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte la domanda deve essere integralmente rigettata.

Deve infine esaminarsi la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente ex artt. 88 e 89 c.p.c. nelle note controdeduttive nei confronti di Rial srl.

La domanda va rigettata *in primis* in quanto non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 89 c.p.c., riferibile alla sola ipotesi di uso da parte dei procuratori o delle parti processuali di espressioni sconvenienti ed offensive. La sanzione risarcitoria infatti non trova certo applicazione nel diverso caso di produzioni documentali aventi contenuto offensivo, peraltro non fatto proprio dalla parte né riprodotto nei propri scritti difensivi.

Inoltre trattasi di documenti che riguardano le parti ed i fatti di causa e quindi sono stati legittimamente prodotti da Rial srl a sostegno delle proprie difese, posto che la ricorrente nel proprio atto introduttivo fa riferimento a danni procurati alla propria immagine dall'interveniente e che quest'ultima estende le proprie difese al merito della dovutezza dei risarcimenti per cui è causa. Peraltro la stessa ricorrente nelle note finali, al fine di contrastare detti documenti, produce a sua volta altre recensioni sempre pubblicate sul sito web Tripadvisor, stavolta a suo favore.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante p.t., deve essere condannata a rifondere in favore delle controparti le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta (esclusa la fase istruttoria), nella seguente misura: € 5.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% per ciascuna parte processuale, nonché € 518,00 per spese vive in favore di Rial srl.

PQM

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:

- 1) rigetta tutte le domande della ricorrente;
- 2) condanna [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite in favore di Credit Suisse (Italy) spa e Rial srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% per ciascuna parte ed € 518,00 per spese vive in favore di Rial srl.

Si comunichi.

Reggio Calabria, 30/06/2017

Il Giudice

Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino

